

drone, e le quali sole erano decantate, e applaudite allora in Francia, senza curarsi di più esattamente sapere e pesare le Ragioni della Parte contraria. Oltre di che l'Offat scrisse dopo la lite mossa, e il Tuano formò e pubblicò le sue Storie molti anni dopo all'occupazione di Ferrara, cioè in tempo non sincero, nè disinteressato, e in tempo, che ogni Scrittore, anzi ogni persona avea preso il suo partito o in favore della Camera di Roma, o in favor degli Estensi; e perciò non sono que' due Scrittori abili a servire di testimonj autentici nella Controversia presente. Il che voglio sia detto anche per altri Autori, che ha allegato, o potrebbe allegare cotesta Corte contra al Duca Cesare, avendo essi scritto dopo la lite mossa, parte essendo stati anche stipendiati dal Sommo Pontefice, o dipendenti da Roma, e parte avendo ciecamente copiato il Tuano. Altrimenti se dovessero avere gran peso tali testimonianze, ancor'io potrei addurre *Luca di Linda*, *Majolino Bisaccovi*, *il P. Ab. Cattaneo da Lendenara*, *Niccolò Rittersbusio*, *il Signor d'Avity*, *Jacopo Willelmo Inhoff*, *Lodovico Moreri*, *Alessandro Ziloli*, *il Co. Alfonso Loschi*, ed altri Storici, i quali anno nell'Opere loro stampate dopo il 1598., asserito, che il Duca Cesare discendeva (siccome in fatti discende) da Linea legittima.

§. LXXXIV.

*Pruove pel Matrimonio di Laura quali si esigano.*

Sicchè tutte le Ragioni Romane, in vece delle Pruove, che era tenuta la Camera Apostolica di addurre sopra la pretesa Incapacità del Duca Cesare, se voleva con tutta ragione escluderlo, mentre questi era indubitato Discendente d'Ercole I. e Possessore del Ducato di Ferrara, si riducono ad esigere Pruove dagli Estensi, e Pruove gagliarde, stante la notizia del principio vizioso, del testamento d'Alfonso I. e della disparità, che passava tra Laura, e quel Duca. Intorno a che è da dirsi, che trattandosi d'un Fatto antico, di cui nell'Anno 1597. più non si parlava che per fama, e relazione, e trattandosi d'un Matrimonio seguito tanti Anni avanti alle Decisioni del Sacro Concilio di Trento non poteano esigere i Camerali tutte quelle Pruove, che sarebbero forse richieste in un'affare di tal fatta, dopo il mentovato Concilio, e in maggiore vicinanza di tempo. Egli è costante, che in simili casi sono, e massimamente prima d'esso Concilio erano sufficienti a provare il Matrimonio contratto, le urgenti Presunzioni, ed altre Pruove Morali, Istoriche, e Verisimili, accettate da tutti i Legislatori in Fatti antichi, e specialmente trattandosi, non di Matrimonio fra Persone viventi, e ad effetto del solo Matrimonio (nel qual caso, perchè vi entra il pericolo del peccato, più cautamente si ha da operare) ma di Matrimonio fra persone da